SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI
SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE

Prot. n. 245/2026 del 26.11.2026

AL COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA R O M A
VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S.
rm0011577p@pec.gdf.it

Oggetto: articolo 1370, comma 3, lettera b) del Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.). Incompatibilità del militare difensore nei procedimenti disciplinari di Corpo e di Stato

1. PREMESSA.

Il Codice dell'Ordinamento Militare di cui al D.Lgs.66/2010 (d'ora in avanti C.O.M.), contempla la figura del difensore militare all'art. 1370.

La norma, collocata tra le "*Disposizioni generali*" (Sezione I) del "*Procedimento disciplinare*" (Capo IV):

— sancisce la presenza indefettibile del difensore militare solo nei procedimenti disciplinari instaurati per l'applicazione di una sanzione di stato o di corpo, non inferiore alla consegna di rigore (combinato disposto, commi 2 e 6);

— prevede che il difensore militare sia scelto fra i militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata dell'inquisito (comma 2);

— dispone che il difensore non possa "*…trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 1380, comma 3…*" (comma 3, lett. b).

L'art. 1380 C.O.M. rubricato "*Composizione delle commissioni di disciplina*" (*sub* Sezione II "*Procedimento disciplinare di stato*" - Capo IV cit.) detta, in particolare, le regole di formazione dell'Organo collegiale nel procedimento disciplinare di stato, escludendo che possano farvi parte, tra l'altro, "*…l'ufficiale che ha presentato rapporti o eseguito indagini su fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare o che per ufficio ha dato parere in merito o che per ufficio tratta questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale…*" (comma 3, lett. i).

Le disposizioni generali sul procedimento disciplinare, riferite, quindi, sia al procedimento di stato che di corpo, rinviano per quanto concerne le cause di incompatibilità del difensore militare ad una norma espressamente riferita al solo procedimento disciplinare di stato.

Le regole di formazione della "Commissione di disciplina" nell'ambito del procedimento disciplinare di corpo sono, infatti, previste dall'art. 1400 C.O.M. rubricato "*Commissioni di disciplina*" (*sub* Sezione III "*Procedimento disciplinare di corpo*" - Capo IV cit.), il quale si limita ad escludere dalla composizione dell'Organo collegiale solo "*…il superiore che ha rilevato la mancanza e il militare offeso o danneggiato.*".

Lo stesso articolo, peraltro, prevede che nella nomina di detta Commissione, l'Autorità disciplinare preposta individui i membri presso il proprio Corpo o Ente e che solo qualora ivi non esistano in tutto in parte militari del grado prescritto chieda al "*…comando o all'ente immediatamente superiore in via disciplinare, l'indicazione dei citati militari…*".

In definitiva, per quanto concerne la formazione delle Commissioni di disciplina, la terzietà e l'imparzialità dei componenti è garantita, attraverso la previsione analitica dei casi di incompatibilità che il C.O.M. differenzia a seconda che si tratti di procedimenti sanzionatori "di stato", per i quali contempla una disciplina più rigorosa, o di "di corpo" (Cons. Stato, sez. II, sent. n. 6801 in data 29.07.2024), con l'ulteriore corollario che a questi ultimi non risultano applicabili le previsioni di incompatibilità dettate dall'art. 1380 relativamente ai primi (T.A.R. Piemonte Torino, sez. III, sent. n. 112 in data 02.02.2024).

2. FATTO.

A titolo puramente esemplificativo si descrivono due recenti episodi in cui l'Amministrazione ha eccepito l'incompatibilità del difensore militare di fiducia.

a) Episodio verificatosi nell'ambito di un procedimento disciplinare di corpo.

In occasione di un procedimento disciplinare di corpo, avviato dal Comandante dello S.C.I.C.O., per l'irrogazione della consegna di rigore, l'incolpato, su indicazione di questa O.S., ha nominato quale proprio militare difensore un ispettore del Corpo in forza ad un Comando ubicato in altra Regione.

L'indicazione si è fondata sulla complessiva valutazione della vicenda, la quale, per la sua complessità e delicatezza, rendeva necessario che la difesa venisse affidata ad un soggetto dotato di adeguato bagaglio professionale.

Nel caso di specie, l'ispettore designato aveva, infatti, già dato prova di affidabilità e competenza in occasione di numerosi analoghi incarichi, ricevuti, nel corso degli anni, anche da parte di militari appartenenti ad altre Forze armate.

Il Comandante dello S.C.I.C.O. ha, tuttavia, rigettato la nomina del suddetto ispettore sul rilievo che lo stesso, nell'incarico di Capo Sezione Pe.I.S.A.F presso il proprio Comando Regionale, trattando per ragioni di ufficio questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale, si sarebbe trovato, *ex se*, in una delle condizioni ostative "*….di cui all'art. 1380, comma 3, lettera i) del D.Lgs. 66/2010, richiamate dall'art. 1370…dello stesso decreto.*".

L'eccezione, fondata sull'interpretazione meramente letterale della norma, è stata inutilmente contestata sia dal difensore che dall'incolpato, per la carenza di qualsiasi elemento idoneo ad integrare, in concreto, una situazione di incompatibilità.

Ciò nonostante, sebbene l'incolpato avesse reiterato la volontà di farsi assistere dal prefato ispettore, l'Autorità disciplinare ha nominato quale difensore d'ufficio un militare della dipendente linea gerarchica, alla prima esperienza in tale incarico.

Conta anche rilevare che la medesima Autorità aveva nominato, quale Presidente della Commissione, il Comandante della Sezione Mafia e altre Organizzazioni dello stesso Servizio Centrale, ossia un Ufficiale a cui compete, sul personale

direttamente dipendente, la potestà sanzionatoria prevista per i Comandanti di Reparto (cfr. allegato 2 - scheda D - alla Determinazione del Comandante Generale in data 29.12.2019, diramata con circolare del Comando Generale – I Reparto n.3139/20/109 in data 08.01.2020) e che, pertanto, tratta, per ufficio, questioni inerenti alla disciplina del personale.

Il procedimento disciplinare si è, poi, concluso con l'irrogazione della sanzione massima (giorni 15 di consegna di rigore) avverso la quale è stato proposto ricorso gerarchico per violazione del dritto di difesa.

Il Comandante dei Reparti Speciali ha respinto il ricorso così che la questione è, attualmente, al vaglio della Giustizia amministrativa.

b) Episodio verificatosi nell'ambito di un procedimento disciplinare di stato.

Nell'ambito di un procedimento disciplinare di stato, avviato dal Comandante Regionale Trentino Alto Adige, l'inquisito, su indicazione, parimenti motivata, di questa O.S., ha nominato, quale militare difensore, l'ispettore citato al paragrafo che precede.

Tuttavia, anche in questo caso, l'Ufficiale inquirente ne ha eccepito l'incompatibilità, *ex* artt. 1370 - 1380, comma 3, lett. i), C.O.M., e, nonostante la denunciata violazione del diritto di difesa, ha provveduto alla nomina di un difensore d'ufficio.

Quest'ultimo, privo di pregressa esperienza, non ha, di fatto, svolto attività difensiva, essendosi limitato a trascrivere e ad inviare all'Ufficiale inquirente alcune laconiche dichiarazioni dell'inquisito.

Il procedimento in questione, avviato in pendenza di quello penale per i medesimi fatti, si è concluso con l'irrogazione della sanzione di stato della sospensione disciplinare dall'impiego per la durata di mesi 3 (tre).

3. CONSIDERAZIONI.

Questa O.S. ritiene che, in entrambi i casi sopra descritti, si sia verificata una grave lesione del diritto di difesa del militare sottoposto a procedimento disciplinare.

Al riguardo, si osserva che:

a) in linea generale, il regime delle incompatibilità, oltre a tutelare taluni preminenti interessi pubblici, è prioritariamente volto ad evitare la presenza di situazioni che possano pregiudicare la terzietà e l'imparzialità;

b) più in particolare, le situazioni contemplate alla lett. ì) del comma 3 dell'art. 1380 C.O.M., ossia l'aver "*…presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare o che per ufficio ha dato pareri in merito o che per ufficio tratta questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale.*" sono, anche per ragioni di ordine sistematico, accumunate dalla medesima *ratio* di evitare condizionamenti, escludendo che, nel procedimento di stato, prendano parte alla Commissione di disciplina coloro i quali abbiano trattato per qualunque motivo le questioni all'origine dell'*iter* disciplinare o che possano, per ufficio, essere chiamati ad occuparsi degli sviluppi o degli effetti di quello specifico procedimento;

c) come rilevato dalla giurisprudenza, scopo dell'art. 1380, comma 3, lett. i) C.O.M. è quello "*…di evitare che all'organo chiamato a valutare la condotta dell'incolpato faccia parte un soggetto che abbia «pre-giudizio», nel senso proprio del termine, ossia che si sia già formato una convinzione in merito ai fatti e alla loro valutazione.*" (Consiglio di Stato, Sez. II, Sent. n. 4033 in data 21.04.2023);

d) il fatto che la norma, anche nell'indicare chi "…*per ufficio tratta questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale…*", si riferisca non a chiunque affronti dette questioni nell'ambito dell'organizzazione militare quanto piuttosto a coloro che trattino o possano essere chiamati a trattare aspetti comunque riconducibili alle medesime responsabilità sottoposte al giudizio dell'Organo collegiale, lo si ricava, d'altronde, dalla genericità del dato normativo che, per ciò stesso, non può essere interpretato secondo un criterio strettamente letterale ed esteso oltre il perimetro appena delineato per oggettivi ed insuperabili ostacoli applicativi. Basti dire che ove la portata della norma venisse ampliata al punto da individuare la *ratio excludendi* nelle attribuzioni insite in un determinato incarico, prescindendo dall'effettivo o potenziale ma, comunque, concreto collegamento con la vicenda al vaglio, risulterebbero incompatibili tutti i militari aventi potestà disciplinare nonchè quelli preposti alla redazione della documentazione caratteristica

(essendo la stessa strettamente connessa allo sviluppo di carriera e ai processi di avanzamento del personale), alle trattazioni afferenti le detrazioni di anzianità, i collocamenti in aspettativa o in congedo, i richiami i servizio etc. (trattandosi di tutte questioni afferenti lo stato del personale);

e) il ragionamento è destinato a rafforzarsi nella misura in cui tale regime, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 1370 - 1380 C.O.M., è esteso alla figura del difensore militare, posto che:
   - quest'ultimo può essere scelto fra i militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata dell'inquisito;
   - l'ordinamento si è progressivamente evoluto nel senso di garantire un'adeguata difesa nel procedimento disciplinare;
   - le norme sopra richiamate sono poste, *in primis*, a presidio del diritto di difesa dell'incolpato e, pertanto, mirano, innanzi tutto, ad impedire che il condizionamento del difensore si riverberi sull'esercizio di tale diritto;
   - la scelta del difensore militare di fiducia può essere limitata solo in presenza di un interesse pubblico rispetto al quale debba considerarsi recessivo il diritto di difesa dell'incolpato;
   - in assenza di effettivi o potenziali condizionamenti, inibire l'incarico di difensore ad un militare per il solo fatto che lo stesso tratti per ufficio "*…questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale…*", equivale a sostenere l'irragionevole principio secondo cui, in ambito disciplinare, nonostante l'estremo tecnicismo della materia, la difesa non potrebbe essere affidata alle figure, almeno astrattamente, più preparate e in grado di meglio contribuire al puntuale inquadramento dei fatti e all'adozione di decisioni pienamente legittime; principio irragionevole tanto più se riferito al procedimento disciplinare di corpo, avviato ai sensi 1399 C.O.M., nell'ambito del quale l'incolpato non ha neppure la possibilità di potersi avvalere di un avvocato del libero foro in aggiunta al difensore militare e la formazione della Commissione di disciplina non è soggetta al rispetto dell'art. 1380, comma 3, lett. i), C.O.M.;
   - la giurisprudenza ha rimarcato che, a prescindere dall'incarico svolto nella struttura di appartenenza, la possibilità di contestare la nomina del difensore

militare per violazione dell'art. 1380, comma 3, lett. i), C.O.M., presuppone la sussistenza di elementi da cui si evinca "*…un'influenza negativa dell'incarico sullo svolgimento e sull'esito del procedimento.*" (*cfr.* Consiglio di Stato, Sez. II, Sent. n. 8356 in data 15.12.2021, che ha definito il giudizio incardinato avverso una sanzione disciplinare di stato, comminata all'esito del relativo procedimento in cui è stato designato difensore d'ufficio un militare che nella struttura di appartenenza era il capo dell'Ufficio della giustizia e della disciplina.).

4. CONCLUSIONI.

Alla luce di quanto sopra, si chiede che codesto Organo di Vertice fornisca, a tutte le Autorità disciplinari, indicazioni sulla corretta applicazione delle norme in tema d'incompatibilità dei militari difensori onde evitare il ripetersi di arbitrarie violazioni del diritto di difesa.

Restando a disposizione per un eventuale confronto, si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Francesco Zavattolo